

**DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
PER PROPAGANDA POLITICO/ELETTORALE**

Art. 1 -Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini di richiesta di suolo pubblico per propaganda politica e/o elettorale, in particolare nelle competizioni elettorali per l'elezione:

- dei rappresentanti alla Camera dei deputati;
- dei rappresentanti al Senato della repubblica;
- dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- del Presidente e del Consiglio Regionale;
- del Sindaco e del Consiglio Comunale;

nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie ed attività propagandistica politica.

Art. 2 -Aree concedibili

1. Luoghi in cui è possibile autorizzare gazebo, tavoli, piedistalli, bandiere, banner (*di misura max m 2x1*) o altro inerenti alla propaganda politica/elettorale:

Frazioni	N. Totale Postazioni	Luogo Autorizzato	Localizzazione Postazione
SONA	3	Piazza della Vittoria	1- tra monumento ai caduti e la scalinata della Chiesa
			2- a lato monumento ai caduti – direzione Farmacia
			3- fronte Farmacia
	1	Area Parcheggio dietro la Chiesa	
	1	Area parcheggi località Valle	
PALAZZOLO	1	Via IV Novembre – angolo Via Ghiaia	
	2	Via IV Novembre – parte rialzata in porfido	1- lato destro (direzione Chiesa) 2- lato sinistro (direzione Bussolengo)
S.GIORGIO IN SALICI	1	Via Don Castello – area parcheggi	
	1	Angolo Via Celà–Via Belvedere–Via Cason	
LUGAGNANO	1	Via Adda	Parcheggio angolo Via Volturno
	1	Via di Mezzo	Fianco civico 2
	1	Piazzetta BTG Alpini (<i>esclusi giorni di mercato</i>)	Sul marciapiede rialzato – parte centrale interna
	1	Via Don Fracasso – area parcheggio	
	2	Piazza Martiri della Libertà	1- davanti civico n.9 – lato sx
			2- davanti civico n.10
1	Angolo Via Cao del Prà – P.zza Don Brunelli		

I medesimi possono essere autorizzati dalle ore 08,00 alle ore 21,00 dello stesso giorno.

In tali luoghi, terminata la propaganda, dovrà essere garantita la pulizia del luogo e della piazza/via circostante.

2. Nella domanda per luoghi pubblici potrà essere richiesta una sola postazione per ciascuna frazione e per ciascuna data.
3. Altre Piazze/Vie, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere concesse qualora non comportino problemi alla viabilità, all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o disturbo alla quiete pubblica.
4. I comizi elettorali potranno essere tenuti nelle frazioni e seguenti Piazze/Vie:

Sona – Capoluogo	Piazza della Vittoria
Palazzolo	Via IV Novembre – parte rialzata in porfido
Lugagnano	Piazza Martiri della Libertà
San Giorgio Salici	Via Segradi

I medesimi dovranno svolgersi nei seguenti orari: dalle 09,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 23,00. Nell'ultimo giorno consentito per la propaganda elettorale potranno prolungarsi fino alle ore 24,00.

5. Nella domanda per comizi dovrà essere richiesta solamente la disponibilità per una sola Piazza ed una sola data.
6. Per l'ordine di utilizzazione delle aree suddette, in presenza di richieste concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà secondo il numero di protocollo.
7. In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di propaganda e pubblicità politico-elettorale negli stessi luoghi e nelle stesse ore.
8. Fuori dal periodo elettorale fissato, le domande dovranno scontare l'imposta di bollo. Inoltre una marca dovrà essere allegata per l'atto di concessione.

Art. 3 – Soggetti che possono presentare la domanda

1. Può presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico per propaganda politica/elettorale il segretario/presidente, a livello locale, del Gruppo /Partito/ Movimento/ Associazione o suo delegato.

Art. 4 –Presentazione della domanda

1. Le domande vanno presentate tramite apposito modello, reperibile presso il Servizio Tributi e l'URP (*Ufficio Relazioni con il Pubblico*) o scaricabile dal sito internet www.comune.sona.vr.it.
2. Le stesse possono essere presentate: a mano, oppure inviate per posta, via fax, e-mail o PEC e devono pervenire al protocollo del Comune almeno 5 (cinque) giorni lavorativi (*il sabato non è considerato giorno lavorativo*) prima dell'occupazione delle aree comunali.
3. Le domande non devono essere presentate prima di 20 (venti) giorni dall'inizio dell'occupazione richiesta.
4. Gli uffici comunali provvederanno a dare conferma della prenotazione e disponibilità entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di protocollo della richiesta al recapito indicato sulla richiesta stessa.

Art. 5 – Tariffe

1. Per l'utilizzo del suolo pubblico di cui all'art.2 per fini di propaganda politica/elettorale dovranno essere versate i seguenti importi:
Suolo fino a 10 mq: esente
Suolo oltre i 10 mq: secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per il CANONE UNICO
2. Il versamento sarà effettuato in una delle seguenti forme:
 - a)-bonifico bancario – Iban: **IT62 N 05034 59872 000000010050 o PAGO-PA.**
 - b)-c.c.postale n. **18358374** – intestato a Comune SONA – Servizio di Tesoreria
 - c)-Versamento in **Tesoreria - BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO BPM** di Bosco di Sona e Lugagnano
3. Per le concessioni di suolo fino a mq 10 non è prevista l'emissione di ordinanza di divieto di sosta sull'area concessa.
4. Con delibera di Giunta Comunale potranno essere variate le tariffe sopra riportate.

Art. 6 – Pubblicità sonora

1. I mezzi acustici a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.
2. A norma del combinato disposto dell'art. 7 legge 130/1975 e art. 59 D.P.R. n. 495/1992, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

3. La pubblicità sonora dovrà svolgersi nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui all'art. 15 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2008 e s.m.i.;
4. Inoltre, la pubblicità dovrà svolgersi nel rispetto delle norme contenute nel *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE e PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO* approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 08.04.2013 e s.m.i..

Art. 7 – Poteri del Comune

1. Per esigenze particolari, il Comune può revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione concessa.
2. In tal caso verranno restituite le eventuali somme già versate.

Art. 8 – Divieti

1. Sulle aree concesse in uso non dovranno essere eseguiti interventi a modifica dello stato attuale, se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Sulle aree ove vengono autorizzate più occupazioni (*esclusi i comizi*), le postazioni dovranno essere tenute a distanza di almeno 10 (*dieci*) metri una dall'altra.
3. E' vietato l'utilizzo di volantini e mezzi adesivi applicati su cartelloni stradali, pali pubblici o in luoghi dove possono creare pericolo.
4. Nessun volantino o altro materiale divulgativo deve essere abbandonato sulle aree concesse e nelle immediate vicinanze al termine dell'utilizzo dell'area. (*vedi anche art. 2 comma 1, terzo capov., del presente regolamento*)

Art. 9– Garanzie e Responsabilità

1. Dovrà essere garantita accessibilità all'uso delle aree a tutti i Gruppi/Partiti/Associazioni/Movimenti interessati, sempre che ne abbiano fatto richiesta nei tempi di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il concessionario è responsabile dello svolgimento dell'attività e di eventuali danni comunque provocati nel corso dell'occupazione.
3. L'area concessa dovrà essere lasciata pulita e nello stato iniziale.

Art. 10 – Disposizioni prefettizie

1. L'utilizzo di aree comunali per propaganda politica/elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle norme in merito dettate dalla Prefettura.

Art. 11– Sanzioni

1. A coloro che, pur avendo la concessione del suolo, non lo utilizzeranno per tre volte, anche non consecutive e per postazioni anche diverse, senza valida motivazione, non saranno concessi spazi per gli **otto** giorni successivi e, se già autorizzati, sarà revocata l'autorizzazione. La motivazione del mancato utilizzo deve essere comunicata all'Ufficio che ha emesso l'atto di concessione entro il giorno successivo.
2. La violazione delle norme di cui all'art. 8 del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
3. La violazione delle rimanenti disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni legislative speciali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 12 – Norme finali

1. Per quanto non specificato nel presente documento, dovrà farsi riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale in merito.